

CENTRALE TERMICA FOSSOLO

**Società Cooperativa
con sede in BOLOGNA – Via Misa, 1**

**Registro delle imprese di Bologna e C.F. n. 00324170372
Albo Nazionale Società Cooperative n. A101133
Sezione Cooperative a mutualità prevalente**

STATUTO SOCIALE

e

REGOLAMENTO

**Deliberati dall'Assemblea straordinaria
dei Soci il 29/11/2019**

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, con sede nel Comune di Bologna, una società cooperativa con la denominazione “CENTRALE TERMICA FOSSOLO Società Cooperativa” fra proprietari o titolari di altri diritti reali su immobili situati nel nucleo residenziale Fossolo in Bologna, sia persone fisiche che giuridiche, nonché fra assegnatari di alloggi delle cooperative a proprietà divisa e fra soci delle cooperative a proprietà indivisa del medesimo nucleo residenziale.

ART. 2 - DURATA

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione al 30 (trenta) settembre 2050 (duemila cinquanta), salvo proroga da deliberarsi dall’Assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

Lo scopo che la Cooperativa e quindi i Soci cooperatori, in quanto utenti di servizi, intendono perseguire attraverso lo scambio mutualistico, è quello di ottenere, in modo più efficiente e completo possibile:

- la fornitura del riscaldamento;
- la fornitura dell’acqua calda sanitaria e la lettura dei relativi contatori;
- la prestazione dei servizi di lettura dei consumi dell’acqua calda e fredda e di pagamento degli stessi per loro conto;

per il nucleo residenziale Fossolo, come a suo tempo definito dal piano urbanistico particolareggiato approvato dal Consiglio Comunale di Bologna il 17.3.1966 n. 6 o.d.g. e dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto in data 11.4.1967 n. 114.

La Centrale Termica si compone dell’immobile adibito a centrale termica, degli impianti in essa contenuti, della rete di condotte interrate per la distribuzione del fluido scaldante, degli impianti ivi contenuti, degli eventuali impianti installati nelle unità immobiliari degli utenti o dei condomini degli stessi per la misurazione dei consumi; il tutto necessario

per la fornitura del riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria e per la prestazione dei servizi connessi alla fornitura dell'acqua fredda.

La Cooperativa ha la proprietà esclusiva dell'immobile della centrale termica, degli impianti e di tutto quanto sopra precisato, mentre per gli immobili delle sottostazioni esterne ai fabbricati può avere la proprietà o la servitù perpetua; per quelli delle sottostazioni interne ai fabbricati ha esclusivamente la servitù perpetua.

Per i terreni nei quali sono alloggiate le condotte per la distribuzione del calore e dell'acqua calda, sarà concessa dai proprietari la servitù per le riparazioni necessarie.

La Centrale Termica deve avere le caratteristiche necessarie per garantire il riscaldamento, l'erogazione di acqua calda ed i servizi connessi alla fornitura dell'acqua fredda, per tutto l'anno per tutti gli alloggi ad uso civile abitazione previsti dal progetto urbanistico sopra richiamato, nonché per tutti gli altri locali allacciati, a qualsiasi uso destinati, previsti dallo stesso piano e successive varianti, ma comunque salvaguardando la potenzialità della centrale termica.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, effettua lo scambio mutualistico prevalentemente con i Soci in quanto utenti dei servizi.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche a favore di soggetti terzi non soci.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 codice civile.

ART. 4 - OGGETTO

Per lo scopo di cui all'art. 3 è nei poteri della Cooperativa:

- a) fare le pratiche di finanziamento ed assumere gli impegni che si rendano necessari alla realizzazione degli scopi sociali;
- b) indire gare di appalto e trattative private con le imprese per eventuale ampliamento e modificazioni della centrale termica e per la realizzazione degli impianti, comprendendo in tali lavori anche l'allacciamento della centrale fino alle varie sottostazioni;
- c) curare la costruzione degli immobili necessari e delle loro pertinenze e derivazioni su aree in tutto o in parte di sua proprietà;
- d) curare la costruzione degli immobili necessari e delle loro pertinenze e derivazioni su aree in tutto o in parte di proprietà altrui;
- e) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria direttamente o indirettamente degli impianti e degli immobili; per il caso previsto

- dalla precedente lettera d) i proprietari dei terreni dovranno sottoscrivere l'impegno a consentire l'accesso per tutti i lavori necessari;
- f) assumere in proprio o appaltare a terzi, anche parzialmente, la gestione e/o la conduzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
 - g) determinare i criteri di attribuzione e di ripartizione fra i Soci e gli utenti delle spese di costruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di gestione e di erogazione dei servizi di riscaldamento e di acqua calda, nonché le spese di installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei misuratori dei consumi di acqua fredda;
 - h) compiere in genere tutti gli atti che in qualunque tempo si rendessero necessari al conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso ogni altro negozio del caso con i terzi e con gli associati.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei Soci è illimitato ma non potrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Sono ammessi a Soci della Cooperativa tutti i proprietari o titolari di diritti reali su immobili allacciati alla Centrale Termica, situati nel nucleo residenziale Fossolo in Bologna, sia persone fisiche che giuridiche, nonché gli assegnatari di alloggi delle cooperative a proprietà divisa ed i soci delle cooperative a proprietà indivisa, del medesimo nucleo residenziale; le cooperative a proprietà divisa e le cooperative a proprietà indivisa possono partecipare sia in proprio, sia in rappresentanza di tutti o parte dei propri soci. In caso di cointestazione della proprietà o dei diritti reali sugli immobili, sarà socio della Cooperativa un solo cointestatario che rappresenterà gli altri.

ART. 6 - AMMISSIONI DEI SOCI COOPERATORI

Coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 ed intendano essere ammessi a socio devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta nella quale debbono essere indicati:

- a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- b) per le Società, enti Pubblici e Privati e persone giuridiche in genere: la sede, la ragione sociale ed il codice fiscale, oltre al legale

- rappresentante e alla deliberazione di richiesta d'ammissione emessa dall'organo competente;
- c) il titolo comprovante la proprietà o altro diritto reale, per atto tra vivi o mortis causa, dell'immobile posto nel nucleo residenziale Fossolo di Bologna;
 - d) per gli assegnatari di alloggi da parte della cooperativa a proprietà divisa l'attestazione di iscrizione del socio alla cooperativa e di assegnazione dell'alloggio;
 - e) per i soci di cooperative a proprietà indivisa: l'attestazione di iscrizione a socio della cooperativa e il titolo di godimento;
 - f) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, il cui valore nominale non può superare il limite massimo stabilito dalla legge per le persone fisiche socie di cooperative, versandone contestualmente l'importo nella misura di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

I titoli di cui sopra debbono essere comprovati da idonea documentazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulle domande di ammissione. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione accertare i requisiti di ammissione dei Soci anche sulla base di differente documentazione richiesta, rispetto a quanto sopra previsto. L'ammissione a socio ha effetto dalla data della delibera di accoglimento assunta dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci a cura degli Amministratori.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

ART. 7 - AZIONI

Il capitale sociale dei Soci cooperatori è costituito da azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) cadauna che sono sempre nominative.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 comma 1 codice civile.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI – DOMICILIO DEI SOCI

Il socio deve sottoscrivere almeno una azione del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) effettuando il versamento all'atto della sottoscrizione.

Il socio è obbligato inoltre:

- a) all'osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- b) a pagare puntualmente il prezzo dei servizi prestati dalla Cooperativa, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza e domicilio con lettera raccomandata;
- d) a comunicare, nei casi di recesso di cui al successivo art. 10, il nominativo del subentrante.

I Soci cooperatori hanno diritto di partecipare alla vita sociale ed agli scambi mutualistici della Cooperativa secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché secondo le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere degli Organi Sociali, ed in particolare nel rispetto delle disposizioni sulla mutualità prevalente e del principio di parità di trattamento.

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello che risulta dai libri sociali; sarà onere di ogni singolo socio comunicare alla Società la eventuale variazione del domicilio eletto.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o, se persona fisica, per causa di morte.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, recede il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e, in particolare, che non sia più titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati nel nucleo residenziale Fossolo, o perda la qualifica di assegnatario di alloggio da parte di cooperative a proprietà divisa od indivisa nello stesso nucleo residenziale Fossolo.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere inviata con raccomandata alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i motivi del recesso il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione, a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, al socio cooperatore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può promuovere le azioni previste dal successivo articolo 40.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; in riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) che si renda moroso nell'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 8 lettera b) del presente Statuto;
- d) che in qualunque modo arrechi danno materiale o morale alla Società.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di esclusione di un socio deve essere comunicata a quest'ultimo da parte del Consiglio stesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al più presto e comunque non oltre i trenta giorni successivi.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione; in riferimento ai rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa l'esclusione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata almeno tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può promuovere le azioni previste dal successivo articolo 40 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Le controversie che insorgessero fra i Soci e la Cooperativa in materia di recesso ed esclusione saranno regolate con le modalità previste dall'art. 40 del presente Statuto.

ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I Soci cooperatori receduti od esclusi, hanno diritto al solo rimborso delle azioni effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del

bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativa e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 14 - DECESSO DEL SOCIO

Nel caso di decesso del socio cooperatore persona fisica subentreranno gli aventi diritto per le azioni già di sua competenza secondo le norme di legge; in caso di decesso del socio appartenente a una cooperativa a proprietà indivisa, quest'ultima opererà la nuova assegnazione. Nell'ipotesi di più eredi, gli stessi provvederanno alla nomina di uno solo in rappresentanza di tutti gli altri per ogni rapporto con la Cooperativa.

In caso di mancato subentro, gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni effettivamente versate dal "de cuius" ed eventualmente attribuite, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 13.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I Soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno chiedere il rimborso di cui al precedente art. 13, a pena di decadenza dal diritto, entro cinque anni dalla scadenza dei due mesi successivi alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di cui alla lettera b) del successivo art. 20.

ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

Il trattamento economico dei Soci cooperatori, ivi compresa la ripartizione degli utili nei limiti consentiti dalla legge ed i criteri per la ripartizione dei ristorni, tenuto conto della natura, della quantità e della qualità che connotano lo scambio mutualistico, è determinato da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 17 - RAPPORTI FINANZIARI CON LA COOPERATIVA

I Soci, con l'adesione alla Cooperativa, si impegnano ad intrattenere i loro rapporti finanziari con la Cooperativa stessa, derivanti dai servizi

ricevuti, attraverso gli amministratori dei singoli condomini e/o le ditte letturiste.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei Soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 20;
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;
- d) dalla riserva straordinaria.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i Soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori non potranno essere remunerati in misura superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza della mutualità, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Nel bilancio devono essere indicati, in particolare, i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta relazione il Consiglio di Amministrazione illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la erogazione di ristorni a favore dei Soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento.

In particolare i ristorni sono ripartiti esclusivamente tra i Soci cooperatori in relazione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, sotto forma di risparmi di spesa da parte degli stessi quali utenti di servizi.

ART. 20 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai Soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 21 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale, ad eccezione della parte di capitale sociale rimborsabile nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto e dalla legge per i casi di recesso, esclusione o mortis causa o per quello di scioglimento e di liquidazione della Cooperativa, non è mai ripartibile fra i Soci, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART.22 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 23 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, salvo diverse disposizioni di legge.

ART. 24 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante una delle seguenti modalità tra loro alternative:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul "Il Resto del Carlino" o "La Repubblica" o, in mancanza di queste testate, altro quotidiano recante la cronaca di Bologna, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei Soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza purché in Bologna, e l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, in aggiunta a quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 25 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio con la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio preventivo del successivo esercizio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali e designa fra i Sindaci il Presidente del Collegio sindacale;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 4) approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 7) conferisce e revoca, sentito il Collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico.

Essa ha luogo una volta l'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 26 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 27 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente sull'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto – quorum elevato ad un terzo dei Soci aventi diritto al voto per le delibere di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto - e delibera validamente con voto favorevole del sessanta per cento dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

ART. 28 - INTERVENTO - VOTO – RAPPRESENTANZA

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, avente diritto al voto, ma non amministratore o sindaco o dipendente della Cooperativa, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque Soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti della Società. Le Società e gli Enti in genere sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un loro delegato.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai Soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni, secondo le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il segretario fra i Soci presenti con il voto della maggioranza dei presenti. Il segretario può non essere socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni.

Quando il Presidente lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina anche gli scrutatori che, insieme col segretario dell'Assemblea, costituiranno il seggio di votazione.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30 - NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone da nove a venti membri effettivi scelti fra i Soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche, e che non siano in mora nell'adempimento di loro obbligazioni verso la Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi secondo la decisione presa di volta in volta dalla Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

I Consiglieri che svolgono particolari incarichi per conto della Cooperativa hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni e ad un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito del compenso totale stanziato dall'Assemblea.

ART. 31 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a cessare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio può provvedere a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, rispettando, se possibile, il principio della rappresentanza di ogni sottostazione.

ART. 32 - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il segretario ed il vice segretario. Può altresì nominare tra i consiglieri, determinandone i poteri, uno o più amministratori delegati, che dovranno rendere conto del loro operato al Consiglio stesso almeno ogni tre mesi.

Può anche nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, e/o dal vice Presidente e/o dal segretario, da consiglieri e/o dall'eventuale amministratore delegato. Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri

anche deliberativi che gli saranno delegati dal Consiglio; le sue deliberazioni dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella riunione immediatamente successiva per la ratifica.

Il Consiglio può inoltre costituire commissioni di lavoro e di studio composte anche da Soci non facenti parte del Consiglio; dette commissioni avranno compito consultivo e dovranno rispondere del loro operato al Consiglio di Amministrazione.

ART. 33 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene periodicamente convocato dal Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri, o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo che garantisca la prova del ricevimento della stessa non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi più urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

ART. 34 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo ed è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato, fatta eccezione per gli atti riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio d'esercizio ed il bilancio di previsione;
- c) redigere i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) curare l'elaborazione dei progetti da sottoporre all'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività e, in particolare, predisporre ed indire appalti e deliberare le aggiudicazioni, anche con trattativa privata, di opere e servizi inerenti lo scopo sociale;
- f) richiedere quote, contributi, anticipazioni, recuperi, rimborsi dovuti alla Cooperativa dai Soci per le opere e servizi erogati;
- g) assumere o licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- h) deliberare l'acquisto dei valori mobiliari ed immobiliari;
- i) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito;
- j) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione relative alle attività indicate negli articoli 3 e 4 del presente Statuto e che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge e dello Statuto, siano riservati all'Assemblea.

ART. 35 - RAPPRESENTANZA LEGALE - PRESIDENTE

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della Società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita.

Resta salva la facoltà per l'Organo Amministrativo di delegare ad uno o più procuratori l'uso della firma sociale e la rappresentanza della Società per le operazioni loro affidate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 36 - NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Qualora prescritto dalla legge o qualora la Società intenda avvalersi di un organo di controllo, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i Soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, debbono avere i requisiti richiesti dalla legge.

Il loro compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

ART. 37 - COMPETENZE E RIUNIONI

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, ed assolve a tutti gli altri doveri prescritti dalla legge.

I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo; di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale nell'apposito libro.

L'Assemblea nomina altresì un revisore contabile. In mancanza di nomina del revisore, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale; in tal caso il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili tutti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 38 - SCIOGLIMENTO

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Cooperativa.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

I Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

Le disposizioni sulle Assemblee e sugli Organi Amministrativi e di Controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART. 39 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle azioni effettivamente versate dai Soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi Sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Bologna, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dal suo insorgere, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Bologna da tre arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 41 - NORME APPLICABILI

Le clausole mutualistiche previste nel presente Statuto, sono inderogabili e debbono essere fatte osservare.

Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le leggi speciali sulla Cooperazione e le disposizioni del Titolo VI del Libro V del codice civile, nonché quelle in materia di società per azioni dettate dallo stesso codice, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

REGOLAMENTO

Titolo I – GENERALITA'

ART. 1

Il presente Regolamento, previsto dal vigente Statuto Sociale, è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato a norma dello stesso Statuto, dall'Assemblea straordinaria dei Soci per darne pratica attuazione.

Esso è vincolante per tutti i Soci al pari dello Statuto del quale costituisce normativa di attuazione; regola i rapporti che intercorrono fra la Cooperativa Centrale Termica Fossolo e i Soci-utenti, che usufruiscono del servizio di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria.

La "Centrale Termica Fossolo Società Cooperativa" verrà di seguito definita Cooperativa.

ART. 2

I Soci, oltre all'obbligo dell'osservanza della vigente normativa sociale, sono tenuti, in caso di alienazione del loro diritto di proprietà e di loro diritti reali sugli immobili serviti dalla Cooperativa, ad evidenziare contrattualmente ai loro aventi causa che l'uso dei servizi cooperativi – di cui a seguito – comporta l'obbligo di aderire alla Cooperativa in qualità di Soci, con i connessi e conseguenti diritti e doveri.

ART. 3

L'impianto di riscaldamento ed acqua calda sanitaria, fino all'uscita delle sottostazioni di scambio, è di proprietà della Cooperativa. L'impianto a valle delle sottostazioni è di proprietà esclusiva dei vari condominii.

La Cooperativa ha competenza ad effettuare la gestione e le conseguenti manutenzioni degli impianti di cui ha la proprietà e, quindi, fino all'uscita delle sottostazioni di scambio.

La Cooperativa fornirà un'adeguata informazione ai Soci in merito alle manutenzioni ed agli aggiornamenti tecnologici, che possono interessare gli impianti condominiali e quelli dei singoli Soci, miranti ad ottenere un funzionamento ottimale degli impianti stessi.

Titolo II – ATTIVITA' DEL SERVIZIO COOPERATIVO

A – RISCALDAMENTO

ART. 4

La Cooperativa ha l'obbligo di fornire alle sottostazioni l'energia termica sufficiente ad assicurare, al circuito secondario, il calore necessario a mantenere la temperatura a norma di legge all'interno degli appartamenti, in condizioni di normale funzionamento degli impianti condominiali.

ART. 5

L'accensione, lo spegnimento, l'interruzione od il rallentamento dell'impianto di riscaldamento, i relativi orari e le modalità sono decisi dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Presidente alla gestione del calore e, in sua assenza, il vice Presidente.

In caso di sbalzi improvvisi di temperatura, il Presidente o, in caso di sua assenza, il vice-Presidente, può decidere in merito a quanto sopra.

Il consumo dell'energia termica da parte dei singoli utenti verrà rilevato dalla Cooperativa con le modalità ed i mezzi che questa riterrà più opportuni ed efficienti.

La Cooperativa potrà rilevare detti consumi anche tramite appositi misuratori di proprietà della Cooperativa stessa, posti all'interno dell'abitazione di ciascun utente (previa autorizzazione di questi) ed a quest'ultimo concessi in comodato gratuito.

I misuratori trasmetteranno i dati di consumo alla Cooperativa a mezzo di segnali radio anche tramite centraline di invio dei dati radio poste all'interno dei singoli condomini (previa autorizzazione di questi).

In tale caso ciascun utente della Cooperativa è tenuto:

- a) a non compiere alcun tipo di intervento sul misuratore che abbia per oggetto o per effetto quello di impedirne od alterarne il normale funzionamento;
- b) a consentire ad incaricati della Cooperativa di accedere alla propria abitazione per lo svolgimento di operazioni di ispezione e manutenzione del misuratore ivi ubicato.

Ciascun utente, infine, sarà tenuto a pagare un importo presuntivo (calcolato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei millesimi e dell'andamento generale dei consumi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia) nell'ipotesi in cui non abbia autorizzato l'installazione presso la propria abitazione di un misuratore o questo non fosse per qualsivoglia ragione funzionante.

ART. 6

Nessun utente può rinunciare al servizio del riscaldamento, né può sottrarsi al pagamento delle quote di sua spettanza per nessun motivo, ivi compresa l'assenza temporanea nell'appartamento.

ART. 7

Il prezzo del servizio di riscaldamento sarà determinato alla chiusura dell'esercizio sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo.

B – ACQUA CALDA SANITARIA

ART.8

Il prezzo dell'acqua calda sanitaria è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del costo di produzione del servizio. E' facoltà del Consiglio stesso di determinare anche un canone di servizio in considerazione dei costi fissi esistenti indipendentemente dai consumi.

ART. 9

Il consumo dell'acqua calda sanitaria è misurato da contatori posti dalla Cooperativa alla base dei fabbricati e può essere effettuato anche per il tramite di c.d. lettori.

Fermo restando quanto precede, il consumo dell'acqua calda sanitaria può essere accertato dalla Cooperativa, adottando i criteri di riparto di volta in volta vigenti per il tramite di appositi misuratori di proprietà della Cooperativa stessa, posti all'interno dell'abitazione di ciascun utente (previa autorizzazione di questi) ed a quest'ultimo concessi in comodato gratuito.

I misuratori trasmetteranno i dati di consumo alla Cooperativa a mezzo di segnali radio anche tramite centraline di invio dei dati radio poste all'interno dei singoli condomini (previa autorizzazione di questi).

In tal caso, ciascun utente della Cooperativa è tenuto:

- a) a non compiere alcun tipo di intervento sul misuratore che abbia per oggetto o per effetto quello di impedirne od alterarne il normale funzionamento;
- b) a consentire ad incaricati della Cooperativa di accedere alla propria abitazione per lo svolgimento di operazioni di ispezione e manutenzione del misuratore ivi ubicato.

Ciascun utente, infine, sarà tenuto a pagare un importo presuntivo (calcolato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei millesimi e dell'andamento generale dei consumi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia) nell'ipotesi in cui

non abbia autorizzato l'installazione presso la propria abitazione di un misuratore o questo non fosse per qualsivoglia ragione funzionante.

La Cooperativa, nell'ottica di agevolare i propri utenti, ha facoltà di installare all'interno dell'abitazione di ciascun utente ed alle condizioni di cui sopra, anche apparecchi misuratori del consumo di acqua fredda per poi comunicare i relativi consumi agli amministratori di condominio.

In relazione al consumo dell'acqua fredda, la Cooperativa potrà procedere direttamente al pagamento nei confronti dell'ente erogatore idrico previo rilascio di apposita delega da parte di ciascun fabbricato servito, nella persona dell'amministratore di condominio.

Titolo III – SUDDIVISIONE DELLE SPESE

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione, in base alle risultanze del bilancio di previsione, applica le rate per il servizio di riscaldamento e fissa le modalità di riscossione. Le fatture saranno emesse nei confronti dei singoli condomini i quali provvederanno alla ripartizione agli utenti.

Eventuali saldi a debito o a credito derivanti dal prezzo definitivo del servizio di riscaldamento dovranno essere regolati, con l'emissione di documento contabile, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà stabilire tariffe maggiori per gli utenti non soci.

ART. 11

Il prezzo complessivo del servizio di riscaldamento di cui al precedente art. 7, si suddivide, di fatto, fra gli insediamenti allacciati, applicando le tabelle di suddivisione elaborate dalla Cooperativa ed approvate dall'Assemblea dei Soci del 15 maggio 1979, con successivi aggiornamenti.

Potranno essere utilizzati altri metodi di suddivisione e contabilizzazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

In caso di interruzione per almeno un giorno del servizio di riscaldamento per guasti agli impianti di proprietà della Centrale Termica, sarà riconosciuta la relativa riduzione di costo agli interessati.

ART. 12

La riscossione delle somme dovute dagli utenti in pagamento dei servizi cooperativi avverrà nei seguenti modi:

a) Riscaldamento - Il pagamento di quanto dovuto in relazione al servizio dovrà essere effettuato alle scadenze nonché con le modalità

stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in un'unica soluzione per ogni insediamento e tramite l'Amministratore di ciascun condominio;

- b) Acqua calda - Il pagamento di quanto dovuto in relazione ai consumi rilevati dai contatori posti dalla Centrale Termica alla base dei fabbricati, dovrà essere effettuato con periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in unica soluzione per tutti gli utenti di uno stesso fabbricato e potrà avvenire:
 - i) laddove il condominio si avvalga di lettori, tramite le ditte incaricate della lettura dei contatori divisionali o da altri delegati. A tal proposito si specifica che la Cooperativa avrà diretto rapporto, di fatto, con i suddetti incaricati in luogo dei singoli utenti, demandando agli incaricati stessi le operazioni di ripartizione delle somme dovute dagli utenti nell'ambito dei singoli fabbricati;
 - ii) in assenza dell'attività di lettori, alle scadenze e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, tramite l'Amministratore del condominio.
- c) Acqua Fredda – Il rimborso alla Cooperativa dei consumi di acqua fredda da essa anticipati al fornitore della stessa (nonché il pagamento dei costi legati alla lettura dei consumi relativi all'acqua fredda, nel caso in cui la lettura sia stata effettuata dalla Cooperativa a norma del successivo punto ii), avverrà:
 - i) laddove un condominio si avvalga di lettori, tramite le ditte incaricate della lettura dei contatori divisionali o da altri delegati. A tal proposito si specifica che la Cooperativa avrà diretto rapporto, di fatto, con i suddetti incaricati in luogo dei singoli utenti, demandando agli incaricati stessi le operazioni di ripartizione delle somme dovute dagli utenti nell'ambito dei singoli fabbricati;
 - ii) in assenza dell'attività di lettori, alle scadenze e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, tramite l'Amministratore del condominio.

In tutti i casi sopra evidenziati, il mancato pagamento delle somme dovute comporterà, a carico dei morosi, il pagamento di interessi passivi nella misura di 4 (quattro) punti in più del Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca Centrale Europea.

Titolo IV – RISTORNI

ART. 13 – NATURA DEL RISTORNO

Il rimborso ha la funzione di restituire parte del prezzo pagato da ogni singolo Socio per gli acquisti di servizi, dagli stessi effettuati ogni anno.

Il rimborso dovrà essere ripartito tra i Soci, sulla base di uno o più parametri, che tenga/tengano conto sia della quantità sia della qualità dello scambio mutualistico.

In detto contesto, deve ritenersi che la peculiarità dello scambio mutualistico caratterizzante la Cooperativa sia tale da legittimare il fatto che l'ammontare complessivo degli acquisti di servizi effettuati dai Soci debba considerarsi quale parametro in grado di individuare sia l'elemento quantitativo, che quello qualitativo dello scambio mutualistico.

ART. 14 – CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

Il primo comma dell'art. 2545-sexies, stabilisce che i rimborsi sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente Regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art. 16 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale rimborso spettante ai Soci.

Il rimborso è calcolato come una percentuale sull'ammontare complessivo delle fatturazioni relative ai servizi effettuati ogni anno nei confronti di ciascun Socio, oppure può essere utilizzato un criterio diverso, proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Qualora il bilancio lo consenta, il Consiglio di Amministrazione determina per ogni anno la percentuale di rimborso da proporre in assegnazione ai Soci. Tale proposta, che potrà trovare quantificazione e rilevazione a diretta riduzione dei ricavi delle prestazioni di servizi rese ai Soci e risultanti dal progetto di bilancio, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le somme complessive ripartibili a titolo di rimborso non potranno eccedere l'avanzo di gestione riconducibile all'attività svolta nei confronti dei Soci, parametro da determinarsi nel rispetto delle Leggi e delle disposizioni vigenti.

ART. 15 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL RISTORNO

L'erogazione del rimborso ai Soci potrà avvenire, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

1) liquidazione in denaro;

- 2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, o emissione di strumenti finanziari, come previsto dall'art. 2545-sexies, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile;
- 3) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

L'assegnazione del ristorno ai Soci potrà avvenire mediante distribuzione ai Soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio, ovvero mediante iscrizione del ristorno nel conto economico dell'esercizio. La suddetta delibera assembleare, in tale ultimo caso, deve operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

ART. 16 - RISTORNI NON RISCOSSI

I ristorni deliberati dall'Assemblea, ai sensi del presente Regolamento, e per qualsiasi ragione non riscossi dai Soci nei termini di legge si prescriveranno a favore della Cooperativa.

Titolo V – VARIE

ART. 17

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si formerà una Commissione Elettorale, composta - se possibile – da un membro eletto per ogni sottostazione. Tale Commissione avrà il compito di proporre all'Assemblea dei Soci una lista di candidati consiglieri, tenendo presente, per quanto possibile, la rappresentanza di ogni sottostazione, oltre ad un consigliere designato dal Comune di Bologna. Ove ciò non fosse possibile, la Commissione potrà indicare le eventuali integrazioni. La lista dei candidati consiglieri dovrà essere formata dai nominativi indicati dagli amministratori dei condomini delle singole sottostazioni, a seguito dei risultati delle rispettive deliberazioni condominiali.

ART. 18

I reclami e le richieste particolari, di qualsiasi genere e natura, dovranno essere indirizzati per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, il quale provvederà nei limiti delle sue attribuzioni, riferendo all'Assemblea dei Soci nei casi che risultino esulare dalla sua competenza.

ART. 19

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme dello Statuto Sociale ed alle disposizioni delle vigenti norme di legge.

